

## **TAR di Lecce ILVA di Taranto e Autorizzazione integrata ambientale**

*La prescrizione con la quale si impone l'obbligo di installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e micro inquinanti i determinati punti di emissione appare erronea e genericamente formulata, dal momento che i suddetti punti di emissione delle sostanze disperse in aria (quali che siano le fonti di emissione di micro e macroinquinanti, cioè la combustione dei gas provenienti dalla distillazione del carbone o la combustione dei gas utilizzati per il riscaldamento dei forni) risultano assoggettati ai valori/limite fissati dall'autorizzazione e ad un sistema di verifica costante che ne permette la riconducibilità entro i limiti stessi; cosicché la necessità di introdurre non meglio precisati "sistemi di abbattimento" si mostra priva della doverosa chiarificazione in ordine al contenuto specifico dell'obbligo imposto, sia quanto ai metodi di abbattimento che alla individuazione dei micro e macroinquinanti da abbattere.*

*Posto, quindi, l'obbligo di contenere le emissioni per ogni camino entro i valori stabiliti dalle migliori tecniche disponibili, l'ulteriore indicazione della doverosità di un sistema di abbattimento delle "emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo", si palesa in tutta evidenza illogica e priva di una specifica giustificazione.*

*In particolare, ancorché possa ipotizzarsi la prefissione di limiti ulteriori rispetto alle MTD, è in ogni caso necessario che la prescrizione abbia uno specifico contenuto, tanto da porre in grado il produttore di ottemperarvi e di poterne verificare la rispondenza ai parametri stabiliti.*

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che è sintomatico che la prescrizione venga intesa come generatrice dell'obbligo di attuarla "attraverso strumenti estremamente flessibili, per esempio mediante la presentazione di uno studio di fattibilità sulla base del quale potrà svilupparsi il successivo confronto diretto a definire gli aspetti di dettaglio non specificati nell'AIA": ciò evidenzia la genericità della prescrizione, che non può legittimare l'affidamento al gestore del processo produttivo della scelta tra i sistemi da adottare, occorrendo piuttosto vincolare la sua attività alla predeterminazione certa, in sede di rilascio dell'autorizzazione ambientale, del contenuto dell'obbligo imposto).

*Il potere della Regione di incentivare il risparmio delle risorse idriche ha ora un esplicito riferimento nell'art. 99, secondo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.*

*Il D.M. 12 giugno 2003 n. 185, a sua volta, ha dettato norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.*

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la prescrizione con cui si favorisce l'uso delle acque affinate dell'impianto si dimostra legittima e ragionevole, dal momento che viene accompagnata da una serie di misure volte a impedire sostanziali nocimenti all'attività produttiva, poiché l'utilizzazione delle acque non è prevista in via esclusiva - bensì "prioritariamente" -, a seguito di accordi con la Regione Puglia (nei quali dovranno trovare adeguata considerazione tutte le ragioni rappresentate dall'Ilva, compresa la questione relativa alla realizzazione delle tubature di adduzione) e, soprattutto, "compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo" (così da

salvaguardare le necessità tecniche di un approvvigionamento idrico idoneo al processo produttivo).

*La fissazione di un obbligo all'interno dell'autorizzazione ambientale richiede la specificazione del contenuto dell'attività imposta al gestore, al quale non può essere riservata la facoltà di presceglterne la modalità attuativa, con il rischio di soggiacere all'incertezza di non adempiervi puntualmente.*

(Nella fattispecie, la messa in funzione di un impianto sperimentale pilota, per l'abbattimento del selenio a piè dell'impianto di trattamento biologico delle acque, si configura come una prescrizione priva di concreti elementi di dettaglio e disgiunta dalla più puntuale analisi del fenomeno e della situazione già realizzatasi, così da doversi ritenere anch'essa affetta dal denunciato profilo di eccesso di potere per illogicità).

*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.*

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che l'analisi dell'Accordo mostra l'evidenziazione da parte dell'ASI di preminenti ragioni di pubblico interesse, contrastanti con il mantenimento dell'assetto attuale – finalizzate ad assicurare alle imprese consorziate lo scarico nelle infrastrutture consortili – secondo una valutazione che è assegnata all'Autorità procedente e che, nella specie, si dimostra immune dai vizi denunciati).

*L'esercizio del potere di revoca ad opera della P.A. non è assoggettato al consenso dell'altra parte e può incidere sulla consistenza del diritto finora esercitato (nel caso in esame, sulla servitù esclusiva di vettoriamento), con la previsione di un indennizzo che, se non stabilito nell'Accordo, non ne inficia la validità.*

(Nella specie, il pregiudizio economico che, nella specie, è arrecato all'ILVA dalla modifica del regime concessorio da esclusivo a parziale – e che può essere prefigurato nei maggiori oneri derivanti dal trattamento, nelle vasche di chiarificazione, degli scarichi delle industrie autorizzate – costituisce oggetto di un diritto soggettivo al quale, pur dovendosi tenere debitamente conto, non è subordinata la generale potestà di revoca dell'Amministrazione).

*La separatezza delle reti cessa con il convogliamento di tutti gli scarichi nelle vasche terminali, sicché è necessario prevedere modalità di controllo che permettano di individuare, alla fonte e non nel punto di scarico a mare, scarichi che superino i limiti di legge.*

N. 01187/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01771/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Perli e Roberto Gualtierio Marra, con  
domicilio eletto presso Roberto Gualtierio Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Ministero dello  
Sviluppo Economico e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Lecce, via F. Rubichi 23;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Isabella Fornelli, con  
domicilio eletto presso Maria Liberti presso il Settore Contenzioso e Amministrativo  
(Palazzo Regione) in Lecce, viale A. Moro 1;

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con domicilio  
eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Moretti, con domicilio eletto  
presso Roberto De Giuseppe in Lecce, via Pietro Marti, 9/A;

Consorzio A.S.I. - Area di Sviluppo Industriale di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv.  
Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli  
7;

Comune di Statte, non costituito in giudizio;

Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, non costituito in giudizio;

Commissario Straordinario ISPRA, non costituito in giudizio;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Circolo Legambiente di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Moretti ed Eligio Curci, con domicilio eletto presso Roberto De Giuseppe in Lecce, via Pietro Marti, 9/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. DVA-DEC-2011-0000450) del 4.8.2011 "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a. ubicato nel Comune di Taranto"; dell'allegato parere istruttorio definitivo reso il 20 luglio 2011 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2011-1377); del correlato Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA, limitatamente alle seguenti prescrizioni:

Decreto e Parere istruttorio definitivo:

- 1) "Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428", contenuta a pag. 832 del Parere istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPPC e a pag. 19 nel Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto da ISPRA;
- 2) "Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA" contenuta all'art. 1, punto 2, del decreto del Ministro n. 450 del 4 agosto 2011; nonché la prescrizione di cui al punto 9.3.1 del Parere istruttorio laddove si prescrive la predisposizione, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, di uno studio di fattibilità finalizzato a

ridurre il prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell'AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo;

3) "Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità, da presentarsi entro 12 mesi dal rilascio dell'A.I.A., finalizzato all'abbattimento del parametro "selenio", a piè d'impianto, anche attraverso impianto sperimentale pilota" contenuta al paragrafo 9.4.3.2

"Prescrizioni", pagina 926 del parere istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPPC, nonché a pag. 101 del Piano di Monitoraggio e Controllo e nella tabella n. 114 a pag. 111 dell'anzidetto P.M.C.;

4) si prescrive la divisione dell'attuale rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento e dei relativi scarichi autorizzati, attribuendo al Consorzio ASI la gestione di parte dell'attuale rete in concessione ad ILVA per consentire lo scarico a terzi, fermo restando l'onere per ILVA di gestire gli impianti di trattamento finale delle acque reflue, come contenuta alle pagine 924 e 925 del parere istruttorio definitivo, nonché alle pagine 101 e 102, paragrafo 4.1 "Monitoraggio degli scarichi idrici", del Piano di Monitoraggio e Controllo;

5) prescrizione che "il quantitativo massimo di rifiuti [di ferro, acciaio e metalli ferrosi] da avviare al recupero (R4) non deve superare i 2.000.000 tonnellate per anno" e che "almeno il 60% del rottame da avviare a recupero deve provenire da processi interni allo stabilimento" contenuta a pag. 957 del parere istruttorio definitivo e a pag. 138 del Piano di Monitoraggio e Controllo;

6) prescrizione contenuta alle tabelle 242, 249, 250, 256, 257, 261, 262, 269, 272, 276, 279 e 281 del Parere istruttorio definitivo che impone il monitoraggio in continuo negli scarichi idrici del pH mentre nella tabella 114 del P.M.C. viene prescritto il monitoraggio mensile;

Piano di Monitoraggio e Controllo – P.M.C., predisposto da ISPRA, limitatamente ai seguenti punti:

a) capitolo 23 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 3.1 "Aspetti generali", pag. 13 P.M.C., nella parte in cui prescrive frequenze mensili, trimestrali e semestrali per la misurazione del rapporto caratteristico PM 10/Polveri totali, in luogo di una sola misurazione prevista dal Parere istruttorio, paragrafo 9.2.1, pag. 824;

b) capitolo 3 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 3.2 "Cokeria", pag. 15 P.M.C., nella parte in cui prescrive la predisposizione di un progetto per la valutazione delle emissioni

“fuggitive” della cokeria senza circoscriverle alle sole emissioni fuggitive “visibili” come invece prescritto dal Parere istruttorio, paragrafo 9.2.1, pag. 825;

c) capitolo 3 “Emissioni in atmosfera”, paragrafo 3.1 “aspetti generali”, pag. 11-12 P.M.C. nella parte in cui prescrive la predisposizione di un progetto per la valutazione delle emissioni “fuggitive” che contengono polveri, IPA e benzene anche dagli altri impianti a caldo dello stabilimento siderurgico non previste dal Parere istruttorio nell’ambito del quale viene circoscritta la suddetta valutazione alla sola cokeria e limitatamente alle sole emissioni visibili (paragrafo 9.2.1. Parere AIA, pag. 825);

d) capitolo 3 “Emissioni in atmosfera”, paragrafo 3.1 “aspetti generali”, pag. 12 e paragrafo 3.3.3 “Sinterizzazione” del P.M.C. nella parte in cui prescrive sul camino E312 l’installazione di un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F in difformità allo sviluppo di uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine previsto al paragrafo 9.2.1 (pag. 825) Parere istruttorio definitivo;

e) capitolo 3 “Emissioni in atmosfera”, paragrafo 3.1 “aspetti generali”, pag. 13 P.M.C. nella parte in cui prescrive il monitoraggio in continuo dei parametri “Portata, Ossigeno, Pressione, Temperatura e Vapor d’acqua” sugli impianti riportati nelle tabelle del paragrafo 3 del PMC in contrasto con quanto previsto nel paragrafo 5.1 “Emissioni in aria” (da pag. 231 a pag. 623) del Parere istruttorio AIA, dal momento in cui nella tabelle del paragrafo 3 del P.M.C. è stata prevista l’applicazione del monitoraggio in continuo in maniera più estensiva, e quindi difforme, rispetto a quanto previsto nel paragrafo 5.1 “Emissioni in aria” (da pag. 231 a pag. 623) del Parere istruttorio AIA;

f) paragrafo 3.2 “Cokeria”, pag. 15 P.M.C. per la parte in cui estende entro 12 mesi la prescrizione della caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera dalla cokeria alla componente metalli, non prevista dalla prescrizione 9.2.1.1 del Parere istruttorio AIA (da pag. 231 a pag. 826);

g) paragrafo 3.2.2 “Caricamento della miscela”, pag. 16 P.M.C. per la parte in cui prescrive che le emissioni visibili durino meno di 30 secondi, in contrasto con la prescrizione di durata inferiore ai 60 secondi contenuta al paragrafo 9.2.1.1.2. “Caricamento miscela” del Parere istruttorio AIA (pag. 827);

h) paragrafo 3 “Emissioni in atmosfera”, per la parte in cui il P.M.C. fissa frequenze di monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera diverse e più restrittive di quelle fissate nel paragrafo 5.1 Emissioni in aria del Parere istruttorio AIA (pag. 623);

i) paragrafo 3.1 “Aspetti generali”, pag. 14 P.M.C. per la parte in cui il Piano di monitoraggio dispone che gli IPA da monitorare siano non solo quelli indicati dal Decr. Legisl. n. 152/06 ma anche tutti quelli che “verranno indicati dall’ente di controllo”;

l) paragrafo 4 "Risorse idriche", pag. 95 P.M.C., "Attività associate alle principali - 9.2.15" concernente la prescrizione sull'obbligo di misurare le quantità e le portate delle acque in ingresso, che risulta contraddittoria sulle fonti da monitorare, in quanto al paragrafo 4 "Risorse idriche" pag. 95 P.M.C. sono indicate l'acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo, demineralizzata e potabile, mentre nella successiva tabella 111 manca ogni riferimento all'acqua di mare; invece al paragrafo 9.3.13 "Attività associate alle principali" pag. 922 del PIC sono indicate l'acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo, demineralizzata, senza riferimento all'acqua potabile. La prescrizione generale sul risparmio idrico a pag. 920 paragrafo 9.3.1 del PIC fa invece chiaro riferimento al prelievo primario di acque dolci usate nel ciclo produttivo e di conseguenza solo all'acqua tipo Tara, tipo Sinni, di pozzo e demineralizzata come materia di monitoraggio;

m) capitolo 4 "Emissioni in acqua", paragrafo 4.1 Monitoraggio degli scarichi idrici, pagg. 110 e 111 P.M.C. per la parte in cui il P.M.C. alla tabella 114, per gli scarichi dell'area produttiva "laminazione a freddo, decappaggio e rigenerazione acciaio cloridrico" fissa come "limiti AIA" i parametri relativi a solidi sospesi totali, cromo totale, ferro, idrocarburi totali, nichel e zinco mentre nel Parere istruttorio paragrafi 9.4.9, 5.3.8, 5.3.8.2 (tabella 27) non sono stati indicati tali limiti;

n) capitolo 4 "Emissioni in acqua", paragrafo 4.1 Monitoraggio degli scarichi idrici, pagg. 110 e 111 il P.M.C. fissa con frequenza giornaliera il monitoraggio e di conseguenza l'attivazione dello spurgo di tutti gli scarichi parziali mentre nel Parere istruttorio, paragrafo 5.3 (pagg. 653/727) non è contenuta tale prescrizione ed anzi al paragrafo 9.3 (pagg. 920/922) dello stesso parere è prescritta la riduzione dei consumi idrici;

o) capitolo 4 "Emissioni in acqua", paragrafo 4.1 Monitoraggio degli scarichi idrici, pagg. 112 e 113 P.M.C. - tabella 115 - si prescrive l'obbligo di monitorare sugli scarichi di natura civile delle singole aree anche "l'azoto totale" ed il "fosforo totale" in contrasto con le tabelle n. 251, 252, 258, 263, 270, 273, 277, 280 e 285 del parere istruttorio conclusivo che non prevedono di monitorare dette sostanze;

p) paragrafo 9.4 "Obbligo di comunicazione annuale", PMC pag. 165 laddove si dispone l'obbligo per il gestore di comunicare schede informative per ciascun scarico indicato nelle tabelle 110 e 111 (in realtà delle tabelle 112 e 113) del PMC e conseguentemente anche per gli scarichi civili per i quali sia il parere istruttorio conclusivo e sia il PMC non prevedono l'obbligo di monitoraggio delle portate necessarie per la definizione dei flussi di massa;

q) per l'errata indicazione alle pagine 117 e 119 del P.M.C. dei seguenti codici CER e relative destinazioni - 070609 (destinazione D1), - 161102 (destinazione D13), - 070609

in luogo dei codici e delle destinazioni esatte: CER 070709 – destinazione D15, CER 161102 – destinazione R13, come indicato nel parere istruttorio a pag. 193, e CER 070609, non indicato nella corrispondente tabella di pag. 198 dello stesso parere;

r) capitolo 5 – “Suolo e sottosuolo” paragrafo 5.2, sotto paragrafo 5.2.4.3 del PMC (pag. 135), per la parte in cui prescrive che venga tenuta “apposita contabilità per la verifica dei limiti quantitativi dei depositi temporanei in difformità del paragrafo 9.6.4.3 (pag. 954) del Parere istruttorio che non prescrive limiti quantitativi;

s) capitolo 5 – “Suolo e sottosuolo” paragrafo 5.2.4.3 per la parte in cui il P.M.C. prescrive, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, la presentazione da parte del gestore di un “cronoprogramma per la sostituzione e l’eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie presenti nello stabilimento” in difformità del Parere istruttorio che limita tale adempimento alle traversine non più in uso (paragrafo 9.6.4.3 pag. 954 parere AIA);

t) capitolo 5, paragrafo 5.2.4.5 (pagg. 137/139) per la parte in cui il P.M.C., in contrasto con il Parere AIA omette di riferirsi al Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011 che determina le condizioni a fronte delle quali i rottami di ferro ed acciaio cessano di essere considerati rifiuti;

u) capitolo 5, paragrafo 5.2.4.8. Attività di recupero ambientale pag. 143/144 P.M.C. per la parte in cui la tabella contenuta nel P.M.C. è difforme da quella riportata alle pagg. 963/964 del Parere istruttorio;

v) delle prescrizioni relative all’obbligo di: a) monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e dei combustibili (paragrafo 2, pagina 10 P.M.C.); b) sorveglianza visiva e strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, ivi comprese le aree di stoccaggio (paragrafo 2, pag. 10 P.M.C.); c) manutenzione periodica degli impianti di trattamento gas coke finalizzata all’individuazione di perdite e alla riparazione (LDAR) (paragrafo 3.2.4 pag. 13 e 21 P.M.C.); d) stima e/o misurazione di tutte le emissioni non convogliate (paragrafo 3.1 pag. 14 P.M.C.); e) ulteriori ed innominate prescrizioni di monitoraggio in merito all’utilizzo del carbone attivo da definirsi da parte dell’ente di controllo (paragrafo 3.3.3, pag. 30 P.M.C.); f) conformità alla norma UNI EN 15259 delle caratteristiche delle sezioni di prelievo (paragrafo 3.1, pag. 14 P.M.C.) in quanto inserite dal P.M.C. e non previste dal Parere istruttorio definitivo;

- della deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1504 del 04.07.2011;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale alle prescrizioni impugnate;



- della "Proposta Tecnica tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Consorzio ASI Taranto, Arpa Puglia - DAP Taranto per la risoluzione delle problematiche degli scarichi nei canali ASI delle imprese insediate in Area Consortile ASI" stipulata in data 5 maggio 2011 (impugnata con i motivi aggiunti), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, della Salute, dello Sviluppo Economico e dell'Interno, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, del Consorzio A.S.I. - Area di Sviluppo Industriale di Taranto, del Circolo Legambiente di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Perli e Roberto Gualtieri Marra, avvocato dello Stato Antonio Tarentini, avv. Maria Liberti, anche in sostituzione dell'avv. Isabella Fornelli, avv. Cesare Semeraro, avv. Giuseppe Fanelli, avv. Massimo Moretti, anche in sostituzione dell'avv. Eligio Curci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.- In data 4/8/2011 il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione ambientale integrata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto, di proprietà dell'Ilva Spa, alle condizioni stabilite nell'allegato parere istruttorio definitivo del 20 luglio 2011 della Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2011-1377), dandone avviso sulla G.U. del 23/8/2011.

L'autorizzazione era stata richiesta dall'Ilva il 28/2/2007 e, sulla stessa, la competente Direzione del Ministero avviava il procedimento in data 20/6/2007.

Veniva quindi espletata l'istruttoria da parte della Commissione AIA-IPPC di cui all'art. 10 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, mediante il Gruppo istruttore costituito il 16/10/2008, che ha reso i propri pareri il 16/12/2010 ed il 27/5/2011, seguiti dalle Conferenze di servizi del 22 febbraio 2011 e del 5 luglio 2011.

In quest'ultima riunione la Conferenza – con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero e il supporto del Presidente della Commissione AIA-IPPC, della Regione Puglia e degli Enti locali interessati, dell'ARPA Puglia e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai fini della redazione del Piano di Monitoraggio e di Controllo (P.M.C.) – ha deliberato di esprimersi favorevolmente sul rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, alle condizioni di cui al parere istruttorio del 27/5/2011 ed a quelle espresse dalla Regione Puglia con la deliberazione di Giunta del 4/7/2011 n. 1504.

La Commissione istruttoria AIA-IPPC ha infine reso il citato parere definitivo in data 20 luglio 2011, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'ISPRA.

2.- L'Ilva Spa, esponendo che già dal 31/5/2010 aveva realizzato gli interventi di adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) di cui al D.M. del 31/1/2005, per un costo di oltre 907,5 milioni di euro (evidenziando lo sforzo eccezionale sostenuto, che ha comportato la completa ricostruzione delle strutture refrattarie e metalliche della batteria di forni a coke, con adozione di nuove macchine operatrici, nonché l'adeguamento alle M.T.D. di tutti gli ulteriori impianti e procedure di gestione), ricorre avverso le prescrizioni dell'autorizzazione indicate in epigrafe, adducendo che si tratta di limitazioni senza fondamento tecnico e contrastanti con le stesse valutazioni della Commissione, ovvero irrealizzabili o inutili; censura, altresì, la contraddittorietà in più punti tra il Parere istruttorio e il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Nell'unico motivo di ricorso vengono distintamente illustrate le ragioni su cui si fonda l'impugnativa proposta, deducendo la violazione della Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, del d.lgs. 15 febbraio 2005, n. 59 succ. mod. ed int., delle BREF approvate dalla Commissione Europea nel dicembre 2001 e del D.M. 31/1/2005, nonché l'eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione.

3.- Le Amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio, contrastando tutti i rilievi della ricorrente con le argomentazioni sviluppate negli scritti difensivi, riportandosi alla documentazione esibita, sollevando eccezioni in rito e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso; anche il Circolo Legambiente di Taranto, evocato in giudizio, si è costituito in giudizio e ha chiesto a sua volta la reiezione del ricorso proposto dall'Ilva.

4.- Quest'ultima ha impugnato con motivi aggiunti la "Proposta Tecnica tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Consorzio ASI Taranto, Arpa Puglia - DAP Taranto per la risoluzione delle problematiche degli scarichi nei canali ASI delle imprese insediate in Area Consortile ASI", stipulata in data 5/5/2011 e prodotta agli atti di causa, deducendo i motivi di violazione del diritto di servitù esclusiva di vettoriamento e della concessione esclusiva dei

terreni e relative opere costituita in favore di ILVA s.p.a. ex art. 1027 cod. civ., violazione della legge n. 241/90 e dell'art. 29-sexies del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, eccesso di potere per sviamento e per errati e falsi presupposti, incompetenza, illegittimità derivata.

5.- L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 9 marzo 2012 n. 201, limitatamente alle prescrizioni apposte all'autorizzazione ambientale idonee ad arrecare un pregiudizio attuale e rilevante, rinvenibili nell'obbligo di installare sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428, nonché nella divisione della rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento e dei relativi scarichi autorizzati e, infine, nel denunciato contrasto tra il parere definitivo e il Piano di Monitoraggio e Controllo.

6.- Le parti hanno esibito ulteriore documentazione e illustrato le rispettive tesi difensive nelle memorie depositate per l'udienza pubblica del 6 giugno 2012, nella quale il ricorso e i motivi aggiunti sono stati assegnati in decisione.

## DIRITTO

Le prescrizioni dell'autorizzazione ambientale integrata del 4/8/2011, censurate dall'Ilva e specificamente indicate in epigrafe, possono essere trattate nell'ordine seguito nel ricorso: n. 1): obbligo di installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e micro inquinanti.

1.1- La prescrizione è contenuta alla pag. 832 del Parere istruttorio (e, con identico tenore, a pag. 19 del Piano di Monitoraggio e Controllo), nei seguenti termini:

"Si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo, dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428".

1.2- La ricorrente rileva che la prescrizione non è motivata nel definitivo parere istruttorio del 20/7/2011 e che la stessa, non stabilita nei precedenti atti istruttori, è stata reintrodotta su richiesta dell'ARPA Puglia.

Espone poi che essa non si rinviene nei Documenti di riferimento sulle Migliori Tecniche Disponibili (BREF), approvati dalla Commissione UE, poiché alle emissioni anomale (che possono eventualmente verificarsi per "trafilamento", attraverso le pareti riscaldate separanti la cella con il carbon fossile dalla camera di combustione dei gas di distillazione) deve porsi rimedio, tecnicamente, mediante una serie di accorgimenti (registrazione periodica delle molle; pulizia e registrazione delle porte; ispezione continua dei forni coke; stuccaggio della parte di parete prossima alle estremità; saldatura ceramica di fessurazione e giunti).

Si aggiunge che lo stabilimento di Taranto ha rispettato i limiti imposti dall'AIA già nel triennio 2008-2010, per cui la prescrizione si rivela inutile e tecnicamente insostenibile.

1.3- Le Amministrazioni resistenti sostengono che la prescrizione ha una sua ragion d'essere, occorrendo distinguere (dal processo di trasformazione del carbon fossile in carbon coke) il fenomeno prodotto dal gas che brucia nelle camere di combustione per il riscaldamento, con l'emissione di macro e microinquinanti convogliati verso i punti di emissione (camini), privi di sistemi di abbattimento .

1.4- Ciò posto, la questione è stata già vagliata nella fase cautelare, in cui si è ravvisato che la prescrizione "appare erronea e genericamente formulata, dal momento che i suddetti punti di emissione delle sostanze disperse in aria (quali che siano le fonti di emissione di micro e macroinquinanti, cioè la combustione dei gas provenienti dalla distillazione del carbone o la combustione dei gas utilizzati per il riscaldamento dei forni) risultano assoggettati ai valori/limite fissati dall'autorizzazione (tabella 287 del parere istruttorio, per gli inquinanti: NOx; SOx; inquinanti di cui all'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06 – Parte II par. 1.1 e par. 2; IPA; benzene; CO; COV; Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVi, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn e relativi composti; PM10; O2; anche per la portata e temperatura) e ad un sistema di verifica costante che ne permette la riconducibilità entro i limiti stessi (cfr. punto 3.2.3, tabella 5 del Piano di monitoraggio e controllo: pag. 17); cosicché la necessità di introdurre non meglio precisati "sistemi di abbattimento" si mostra priva della doverosa chiarificazione in ordine al contenuto specifico dell'obbligo imposto (sia quanto ai metodi di abbattimento che alla individuazione dei micro e macroinquinanti da abbattere) alla Società ricorrente, la quale adduce di aver già adottato le migliori tecniche disponibili" (pag. 13 dell'ordinanza cautelare del 9 marzo 2012 n. 201).

Il Collegio ritiene di dover confermare tale valutazione.

La prescrizione è posta in calce al paragrafo 9.2.1.1.3 ("Cokefazione") del parere istruttorio definitivo (pagg. 828 ss.), dopo la citata tabella n. 287 che, per tutti i punti di emissione (E422, E423, E424, E425, E426, E428), indica esattamente i valori finali delle emissioni, per ogni parametro (polveri, NOx, SOx, ecc.), fissandoli in più punti al di sotto del limite normativo del d.lgs. n. 152/06 e corrispondenti alle MTD.

Tali valori limite debbono essere ovviamente rispettati dall'Ilva e, peraltro, ciò è espressamente ribadito dall'autorizzazione rilasciata (cfr. art. 1, comma 1. "Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio").

Posto, quindi, l'obbligo di contenere le emissioni per ogni camino entro i valori stabiliti dalle migliori tecniche disponibili, l'ulteriore indicazione della doverosità di un sistema di

abbattimento delle "emissioni di macro e microinquinanti, definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo", si palesa in tutta evidenza illogica e priva di una specifica giustificazione.

In particolare, ancorché possa ipotizzarsi la prefissione di limiti ulteriori rispetto alle MTD, è in ogni caso necessario che la prescrizione abbia uno specifico contenuto, tanto da porre in grado il produttore di ottemperarvi e di poterne verificare la rispondenza ai parametri stabiliti.

In tal senso, è sintomatico (come già evidenziato in fase cautelare) che la prescrizione venga intesa come generatrice dell'obbligo di attuarla "attraverso strumenti estremamente flessibili, per esempio mediante la presentazione di uno studio di fattibilità sulla base del quale potrà svilupparsi il successivo confronto diretto a definire gli aspetti di dettaglio non specificati nell'AIA" (cfr. la memoria dell'Avvocatura dello Stato, depositata il 4/1/2012).

Ciò evidenzia la genericità della prescrizione, che non può legittimare l'affidamento al gestore del processo produttivo della scelta tra i sistemi da adottare, occorrendo piuttosto vincolare la sua attività alla predeterminazione certa, in sede di rilascio dell'autorizzazione ambientale, del contenuto dell'obbligo imposto.

Per queste ragioni la prescrizione si palesa illegittima, per il denunciato eccesso di potere per illogicità, con la conseguenza che l'autorizzazione ambientale del 4/8/2011 va annullata, per la parte relativa;

n. 2): obbligo di utilizzare per gli impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili del Comune di Taranto Gennarini/Bellavista secondo accordi da stipularsi con la Regione Puglia e di ridurre i consumi idrici.

2.1- La prescrizione è direttamente contenuta nel testo dell'autorizzazione ambientale integrata (art. 1, comma 2):

"Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA".

2.2- La Società impugna la prescrizione, premettendo che l'acqua usata nel processo produttivo costituisce una materia prima (all. XI del d.lgs. n. 152/06), che l'imprenditore è

libero di scegliere, osservando che l'ILVA si approvvigiona sin dal 1991 dai fiumi Tara e Sinni, in virtù di accordi con l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, ed ha realizzato investimenti che, a partire dal 2007, hanno consentito di ridurre i prelievi del 50% (viene quindi impugnata anche la prescrizione – punto 9.3.1. del parere istruttorio – che impone la riduzione del prelievo primario).

Contesta, inoltre, la rispondenza delle acque alle specifiche caratteristiche quali quantitative del processo produttivo, nonché la necessità di dover approntare a proprie spese il costo dei collegamenti, a cui la Provincia di Taranto non ha fatto fronte, nonostante un accordo del 1996 che l'impegnava a tanto.

L'impugnativa investe anche la citata delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, perché priva di esecutività al momento in cui è stata sottoposta alla Conferenza di servizi del 5 luglio 2011 e, inoltre, poiché compete unicamente al Sindaco il potere di chiedere l'introduzione di prescrizioni all'AIA, come disposto dall'art. 5, undicesimo comma, del d.lgs. n. 59/2005 (nella specie, i Sindaci di Taranto e Statte si sono limitati a prendere atto della delibera regionale, senza però condividerla).

2.3- Le Amministrazioni resistenti, sulla scorta dell'intento manifestato nel corso dell'istruttoria e nelle Conferenze di servizi dalla Regione Puglia, difendono la prescrizione sotto tutti i profili considerati, facendo rilevare che occorre ovviare alle situazioni di criticità nell'utilizzo delle acque, affermando che l'ILVA dovrà sopportare gli oneri delle sole tubazioni poste all'interno dello stabilimento e potrà comunque rifornirsi delle acque ora utilizzate, in caso di problematiche nascenti dal processo produttivo.

2.4- Il Collegio reputa che va respinto il ricorso avverso la citata delibera regionale, poiché sono destituiti di fondamento i vizi che vengono fatti valere (non esecutività della delibera e limitazione all'organo comunale del potere di introdurre prescrizioni).

Sotto il primo profilo, non è dubitato che la delibera regionale è poi divenuta esecutiva (perfezionandosi quindi l'atto in ogni suo elemento) e, in ogni caso, ad essa è stata riconnessa efficacia con il recepimento del suo contenuto nell'autorizzazione ambientale, con operato che non può dirsi estraneo alle modalità di assunzione della volontà dell'Amministrazione chiamata a partecipare alla Conferenza di servizi.

Quanto all'impossibilità per la Regione di introdurre prescrizioni, va aggiunto che l'invocato comma 11 dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2005 si riferisce all'acquisizione delle "prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265" (in tema di lavorazioni insalubri) e non esaurisce la gamma degli apporti delle altre Amministrazioni, per altri profili considerati, in sede di Conferenza di servizi; peraltro, la presa d'atto dei

Sindaci dei Comuni di Taranto e di Statte equivale in sostanza alla condivisione della delibera regionale.

2.5- Con riguardo ai rilievi critici manifestati, la doglianza è infondata.

Il potere della Regione di incentivare il risparmio delle risorse idriche ha ora un esplicito riferimento nell'art. 99, secondo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale:

“Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate”.

A sua volta il D.M. 12 giugno 2003 n. 185, richiamato nella prescrizione impugnata, ha dettato norme tecniche “per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue” (art. 1, primo comma).

Tenuto conto del quadro normativo sommariamente delineato, la prescrizione con cui si favorisce l'uso delle acque affinate dell'impianto Gennarini/Bellavista si dimostra legittima e ragionevole, dal momento che viene accompagnata da una serie di misure volte a impedire sostanziali nocimenti all'attività produttiva, poiché l'utilizzazione delle acque non è prevista in via esclusiva (bensì “prioritariamente”), a seguito di accordi con la Regione Puglia (nei quali dovranno trovare adeguata considerazione tutte le ragioni rappresentate dall'Ilva, compresa la questione relativa alla realizzazione delle tubature di adduzione) e, soprattutto, “compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo” (così da salvaguardare le necessità tecniche di un approvvigionamento idrico idoneo al processo produttivo).

Negli stessi termini del previo accordo con la Regione e della compatibilità con le esigenze di utilizzo si esprime la prescrizione del punto 9.3.1 del parere istruttorio (che onera ILVA di predisporre uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario).

Il ricorso sul punto deve essere dunque interamente respinto;

n. 3): studio di fattibilità finalizzato all'abbattimento del parametro “selenio” a piè d'impianto, anche attraverso impianto sperimentale.

3.1- La prescrizione è inserita a pag. 926 del parere istruttorio, nonché al paragrafo 4.1 (“Monitoraggio degli scarichi idrici”) del Piano di Monitoraggio e Controllo (pag. 101), ove è dettata in questi termini:

“relativamente al trattamento delle acque reflue della Cokeria si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità, da presentarsi entro 12 mesi dal rilascio dell’A.I.A., finalizzato all’abbattimento del parametro “Selenio”, a piè d’impianto, anche attraverso impianto sperimentale pilota”.

3.2- L’ILVA ritiene la prescrizione illegittima, poiché non solo il selenio non rientra tra le sostanze considerate dalle MTD per l’abbattimento a piè d’impianto (tant’è che la tabella 334 del parere non lo ricomprende), ma anche perché il punto di misurazione deve essere individuato nel punto di uscita dallo stabilimento, a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (come statuito in precedente controversia, definita con sentenza di questo Tribunale n. 1007/04, confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 4648/05).

Afferma inoltre che il limite imposto dall’AIA è comunque rispettato, che la natura “sperimentale pilota” dell’impianto è inconciliabile con l’obbligo di sviluppare le migliori tecniche disponibili in maniera da assicurarne la valida applicazione economica e tecnica (art. 2, lett. b, della Direttiva 2008/1/CE) e che, infine, ha realizzato un progetto di ricerca per l’abbattimento del selenio nelle acque reflue a piè dell’impianto di cokeria, dalla cui relazione finale risulta la migliore riduzione possibile (39,1% del selenio totale e 42,2% del selenio solubile).

3.3- Nella difesa erariale si rappresenta che la prescrizione è stata dettata dall’ARPA Puglia, in base a motivazioni tecniche che hanno consigliato la proposta di prescrivere l’impianto pilota.

Anche in tal caso si considera che la prescrizione può essere attuata con modalità prescelte dal gestore, confrontate con l’Autorità competente.

3.4- La prescrizione deve ritenersi illegittima.

Alla stessa stregua di quanto innanzi ritenuto a proposito delle emissioni in aria, il Collegio è dell’avviso che la fissazione di un obbligo all’interno dell’autorizzazione ambientale richiede la specificazione del contenuto dell’attività imposta al gestore, al quale non può essere riservata la facoltà di presceglterne la modalità attuativa, con il rischio di soggiacere all’incertezza di non adempiervi puntualmente.

A ciò si aggiunga che tutti i rilievi della ricorrente si mostrano esatti, sia per l’esclusione del selenio dalle sostanze inquinanti presenti nello scarico parziale dell’impianto di trattamento del gas di cokeria (tabella 334, alla stessa pag. 926 del parere istruttorio), sia per la considerazione che il punto di rilevamento non può essere individuato a piè d’impianto (cfr. la sentenza del Consiglio di Stato del 9 settembre 2005 n. 4648: punto 9) sia, infine, per la dimostrata e incontestata realizzazione di uno studio di fattibilità che ha appurato la maggiore riduzione possibile della sostanza in questione.



In conclusione, la messa in funzione di un impianto sperimentale pilota, per l'abbattimento del selenio a piè dell'impianto di trattamento biologico delle acque, si configura come una prescrizione priva di concreti elementi di dettaglio e disgiunta dalla più puntuale analisi del fenomeno e della situazione già realizzatasi, così da doversi ritenere anch'essa affetta dal denunciato profilo di eccesso di potere per illogicità.

Conseguentemente, il ricorso va accolto per tale parte dell'autorizzazione impugnata;

n. 4): suddivisione dell'attuale rete di smaltimento delle acque reflue di stabilimento con attribuzione di gestione parziale al Consorzio ASI.

4.1- Deve premettersi che l'intero complesso dell'ILVA ha in totale sei scarichi finali, di cui i cosiddetti "Primo Canale" e "Secondo Canale" di natura industriale, realizzati dal Consorzio ASI e sui quali l'Ilva Spa (succeduta alla Nuova Italsider Spa) vanta la servitù di vettoriamento concessa, rispettivamente, con scritture private autenticate dal Notaio Frascolla in Taranto rep. n. 18392 e rep. n. 18393 del 10/6/1982.

Con l'Accordo del 5/5/2011 tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Consorzio ASI e ARPA Puglia (impugnato con i motivi aggiunti) è stata avanzata una nuova soluzione impiantistica, su proposta dell'ASI che – al fine di assicurare alle imprese consorziate lo scarico nelle infrastrutture consortili – ha sottoposto l'ipotesi di individuare due gestori dell'intera rete, e cioè:

"1) rete con gestore ASI interamente esterna allo stabilimento ed interessante le imprese insediate ed insediande in aree industriali ASI, ad eccezione di ILVA, avente punto di scarico finale individuato nel punto di confluenza nel c.d. "Primo Canale" (analogamente potrà avvenire per eventuali scarichi interessanti il c.d. "Secondo Canale");

"2) rete con gestore ILVA interna allo stabilimento e comprendente i canali di scarico a mare (che sono di proprietà del Consorzio ASI o del Demanio e dati in gestione o concessione all'ILVA)".

L'Accordo, espressamente indicato nel parere istruttorio definitivo (pag. 655), è stato recepito nella prescrizione censurata dall'ILVA, contenuta al paragrafo 9.4.2 (pagg. 924-925) e, con identico tenore, nel Piano di Monitoraggio e Controllo (pagg. 101-102), che giova riportare per intero:

"Relativamente a quanto illustrato al punto 5.3.1 Identificazione degli scarichi autorizzati circa la razionalizzazione della rete degli scarichi di soggetti diversi da ILVA, con l'individuazione di una rete con gestore ASI e di una rete con gestore ILVA, il Gruppo Istruttore approva tale soluzione impiantistica individuando le seguenti condizioni affinché essa possa diventare efficace:

- la Provincia di Taranto provvederà a rilasciare l'autorizzazione allo scarico della rete con gestore ASI nel punto di scarico finale, così come individuato ai sensi dell'art. 124 co. 2 D.lgs. 152/2006 – indicato nel punto di confluenza nel c.d. "Primo Canale" (analogamente potrà avvenire per eventuali scarichi interessa(n)ti il c.d. "Secondo Canale") – ivi prevedendo idonei controlli, con idonea periodicità, atti a garantire il rispetto dei valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006;
- l'ASI Taranto assume l'onere di effettuare il censimento dei vari scarichi effettivamente esistenti e confluenti nella suddetta rete di propria gestione;
- l'ASI Taranto assume l'onere di autorizzare gli allacciamenti esistenti e futuri, se conformi alla legge (comunicando i nuovi allacciamenti a Provincia e Ministero);
- l'ASI Taranto assume l'onere di garantire che le acque scaricate nel punto di confluenza rispettino i valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, dotandosi, ove necessario, di idoneo impianto di trattamento;
- il crono programma per la realizzazione delle suddette attività, stilato a cura dei soggetti firmatari di tale accordo, dovrà pervenire all'Autorità competente entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA".

4.2- Ciò posto, le censure dell'ILVA avverso la prescrizione in esame si incentrano sulla impossibilità di suddividere l'attuale rete e affidarne la gestione distintamente all'ASI e alla stessa ILVA, facendo leva sostanzialmente sull'esclusività della servitù di vettoriamento concessa con i richiamati atti del 1982 (in virtù dei quali è assegnata al concessionario la facoltà di autorizzare scarichi di terzi, e solo in via provvisoria), nonché sull'ingiustificata conseguenza di dover depurare gli scarichi di altri soggetti, poiché le acque convogliate confluiscono nei due chiarificatori finali, realizzati dall'ILVA su aree in concessione demaniale e non di proprietà del Consorzio ASI.

La Società ricorrente lamenta anche che, pur vantando la suddetta servitù esclusiva, la stessa è stata svuotata di contenuto senza la sua doverosa partecipazione all'accordo.

4.3- I rilievi della ricorrente sono stati confutati nelle difese delle Amministrazioni costitutesi in giudizio e, in particolare, del Consorzio ASI che ha, tra l'altro (assieme alla Regione Puglia) eccepito l'irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti avverso l'Accordo del 5/5/2011, nonché la loro inammissibilità.

4.4- La questione della divisione della rete di smaltimento delle acque reflue, con l'affidamento al Consorzio ASI della gestione della rete esterna allo stabilimento, è stata trattata in sede cautelare e, con l'ordinanza del 9 marzo 2012 n. 201, si è valutato che la nuova soluzione "risulterebbe giustificata se all'imbocco finale (coincidente col punto di

confluenza del c.d. "Primo [e/o "Secondo"] Canale") fosse installato un depuratore (ad oggi solo previsto), mentre il non affidamento al Consorzio ASI e quindi il mantenimento a carico dell'ILVA della gestione delle vasche chiarificatrici comporterà il paventato pericolo che gli scarichi di altri operatori autorizzati affluiscano, con la mera ipotesi di trattamento, nel tratto terminale dei canali in concessione all'ILVA, con inevitabili ripercussioni in tema di sua diretta responsabilità, palesandosi, allo stato, insufficienti le sole cautele riguardanti il monitoraggio e il censimento delle acque scaricate" (pag. 14 dell'ordinanza).

4.5- Procedendo alla disamina nel merito della questione, si può prescindere dalle eccezioni in rito sollevate nei confronti dei motivi aggiunti, incentrate principalmente sul rilievo secondo cui l'ILVA era a conoscenza dell'accordo, citato nell'AIA nei suoi elementi essenziali.

Occorre, infatti, operare una sostanziale ricostruzione della questione dibattuta, superando le valutazioni espresse in fase cautelare, basate su una preliminare cognizione degli elementi della controversia.

Il Collegio reputa che la volontà manifestata dal Consorzio ASI nell'Accordo del 5/5/2011 equivale alla revoca implicita della concessione all'ILVA della gestione esclusiva dei canali di scarico, legittimata dalla generale previsione dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale:

"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo".

L'analisi dell'Accordo mostra, infatti, l'evidenziazione da parte dell'ASI di preminenti ragioni di pubblico interesse, contrastanti con il mantenimento dell'assetto attuale (finalizzate ad assicurare alle imprese consorziate lo scarico nelle infrastrutture consortili), secondo una valutazione che è assegnata all'Autorità procedente e che, nella specie, si dimostra immune dai vizi denunciati.

Invero, l'esercizio del potere di revoca ad opera della P.A. non è assoggettato al consenso dell'altra parte e può incidere sulla consistenza del diritto finora esercitato (nel caso in esame, sulla servitù esclusiva di vettoriamento), con la previsione di un indennizzo che, se non stabilito nell'Accordo, non ne inficia la validità.

Invero, il pregiudizio economico che, nella specie, è arrecato all'ILVA dalla modifica del regime concessorio da esclusivo a parziale (e che può essere prefigurato nei maggiori oneri derivanti dal trattamento, nelle vasche di chiarificazione, degli scarichi delle industrie autorizzate), costituisce oggetto di un diritto soggettivo al quale, pur dovendosi tenere debitamente conto, non è subordinata la generale potestà di revoca dell'Amministrazione, ex art. 21-quinquies citato.

Resta fermo che ILVA ha un diritto soggettivo ad essere sollevata dalle maggiori spese cui dovesse essere tenuta per il trattamento degli scarichi altrui; questo d'altro canto è l'unico significato che può avere l'attribuzione alla gestione del consorzio ASI della rete esterna allo stabilimento che venga a confluire in impianti realizzati ed utilizzati da ILVA per i propri scarichi, impianti che, pur essendo esterni allo stabilimento, vengono ad essere ricompresi nella rete attribuita alla gestione di Ilva.

Infine, si deve osservare che la separatezza delle reti cessa con il convogliamento di tutti gli scarichi nelle vasche terminali, affidate alla gestione di Ilva, sicché è necessario prevedere modalità di controllo che permettano di individuare, alla fonte e non nel punto di scarico a mare, scarichi che superino i limiti di legge.

In conclusione, per queste ragioni deve essere respinto il ricorso proposto sul punto ed i correlati motivi aggiunti;

n. 5): limitazione all'uso del rottame esterno da avviare al recupero.

5.1- La prescrizione dispone che "il quantitativo massimo di rifiuti [di ferro, acciaio e metalli ferrosi] da avviare al recupero (R4) non deve superare i 2.000.000 tonnellate per anno" e che "almeno il 60% del rottame da avviare a recupero deve provenire da processi interni allo stabilimento" (pag. 957 del parere istruttorio definitivo e pag. 138 del Piano di Monitoraggio e Controllo).

5.2- Con la censura l'Ilva sostiene che, in tal modo, si inserisce nel processo produttivo un fattore gravoso, impedendo di utilizzare secondo le esigenze il rottame che è essenziale per la produzione della ghisa, il quale non costituisce rifiuto (e, quindi, può essere usato senza limiti) e rappresenta il 10% della carica dell'altoforno.

5.3- Le Pubbliche Amministrazioni osservano che la prescrizione è giustificata dall'interesse ad incrementare l'efficacia del recupero, nonché volta a preservare l'accumulo di materiale ferroso all'interno dello stabilimento e la connessa situazione di degrado ambientale.

5.4- La prescrizione è, ad avviso del Collegio, solo in parte illegittima.

L'obbligo di avviare a recupero un minimo del 60% di rottame proveniente da processi interni allo stabilimento limita l'operatività gestionale, comportando l'obbligo di utilizzo

degli sfridi di lavorazione in misura percentualmente rilevante, con la possibile paventata riduzione della capacità produttiva (ricordando che la carica di rottame rappresenta il 10% di quella dell'altoforno).

Per tale parte la prescrizione si mostra ingiustificata e la censura sul punto va accolta.

Per la restante parte della prescrizione la censura deve invece essere respinta, atteso che la limitazione del rottame a 2 milioni di tonnellate annue assicura ampiamente il rifornimento della carica dell'altoforno, potendo spingere la produzione sino a 20 milioni di tonnellate annue, a fronte dell'attuale livello di 15 milioni annui, risultante agli atti di causa;

n. 6): monitoraggio in continuo del pH ed ulteriori prescrizioni indicate dalla lettera a) alla lettera v) in epigrafe.

Le censure investono varie prescrizioni (accomunate in particolare dal rilevato contrasto tra il parere istruttorio e il Piano di Monitoraggio e Controllo), rispetto alle quali l'Ilva osserva che il P.M.C., con lo scopo di valutare la conformità dei limiti emissivi e degli adeguamenti impiantistici, non può porsi allo stesso livello del parere della Commissione AIA-IPPC (al cui vaglio non è stato sottoposto); con la conseguenza di doversi ritenere illegittime, per contraddittorietà e per difetto di motivazione, le prescrizioni ed i limiti in contrasto, ultronei o più restrittivi rispetto al parere.

Il Collegio osserva che risultano effettivamente sussistenti le denunciate discordanze, con riguardo alle quali non può dedursi la prevalenza del parere istruttorio sul Piano di monitoraggio e controllo, poiché – come rilevato in fase cautelare – entrambe le fonti sono state assunte nell'AIA e hanno pari efficacia cogente.

Per le impugnate prescrizioni va considerato quanto segue.

6.1- Con riferimento al parere istruttorio, si sostiene (pag. 5 del ricorso) che, nelle tabelle nn. 242, 249, 250, 256, 257, 261, 262, 269, 272, 276, 279 e 281, è imposto il monitoraggio in continuo negli scarichi idrici del pH, mentre la tabella 114 del P.M.C. ne prescrive la frequenza mensile.

Al riguardo, l'Ilva pone in dubbio (doc. 49 della produzione del 26/4/2012, cit., pag. 7) se sia necessario installare sistemi di misurazione per tutti gli scarichi (nel primo caso), ovvero se basti l'analisi periodica di laboratorio (per il monitoraggio con cadenza mensile).

Il rilievo è condivisibile, determinando una effettiva incertezza sull'adempimento assegnato e, pertanto, va ritenuta illegittima la prescrizione del parere istruttorio che pone, a carico dell'esecutore, un diverso e più gravoso contenuto dell'obbligo di monitorare gli scarichi (poiché incerto quanto ai tempi di esecuzione e alle modalità).

6.2- Le altre prescrizioni impugnate, che investono invece il Piano di Monitoraggio e Controllo, evidenziano divergenze rispetto al parere istruttorio che, per la puntualizzazione dell'obbligo in termini più gravosi o per l'estensione della sua portata, vanno reputate illegittime, poiché non consentono all'operatore di darvi attuazione con la sicura consapevolezza del suo univoco contenuto.

6.2.1- Una serie di prescrizioni censurate del Piano di Monitoraggio e Controllo concernono le emissioni in atmosfera.

Esse, a seconda del carattere dell'obbligo, possono suddividersi in prescrizioni:

- a) che attengono ad aspetti generali;
- b) che impongono oneri di progettazione o di installazione di sistemi;
- c) che prevedono misurazioni o monitoraggi e si riferiscono alla frequenza dell'adempimento.

Per gli aspetti generali, con la censura sub lett. i) del ricorso, l'Ilva contesta la possibilità che il Piano di Monitoraggio e controllo possa richiedere l'estensione degli IPA da monitorare, oltre quanto previsto dal d.lgs. n. 152/06, come illustrato nelle note depositate con la produzione documentale del 26/4/2012 (doc. n. 49, pag. 6).

La censura si palesa fondata.

Il parere istruttorio così si esprime (cfr. pag. 825):

"In generale si precisa che con esclusivo riferimento alle verifiche di conformità ai VLE si fa riferimento a quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 (Parte V - All. VI - Punto 2), salvo diversamente specificato nell'AIA".

Viceversa, il P.M.C. stabilisce (pag. 14):

"Si fa presente che gli IPA per cui si prescrive il monitoraggio sono quelli indicati dalla normativa vigente nazionale D.Lgs. 152/06 (ai fini della verifica di conformità al valore limite di emissione) più eventuali altri IPA che verranno indicati dall'ente di controllo".

La divergenza è sostanziale e pone un obbligo sensibilmente difforme, in quanto – ancorché il parere istruttorio contenga una clausola di salvaguardia ("salvo diversamente specificato nell'AIA") – il suo contenuto non può essere riempito senza alcuna specificazione da parte dell'AIA, ad opera dell'ente di controllo.

In ordine alle prescrizioni che impongono oneri di progettazione o di installazione di sistemi, alle lettere b) e c) del ricorso si censura che il progetto per la valutazione delle emissioni "fuggitive" della cokeria, contenenti polveri, IPA e benzene, è dettato dal P.M.C. senza circoscriverlo alle sole emissioni fuggitive "visibili" (come da parere istruttorio,

paragrafo 9.2.1, pag. 825), nonché estendendolo anche alle emissioni dagli altri impianti a caldo.

Ciò determina, a detta della ricorrente, l'applicazione di diverse metodologie di monitoraggio (cfr. doc. 49 citato, pag. 8, ove si fa riferimento all'apposito method 303 dell'EPA).

Ad avviso del Collegio, risulta sussistente l'eventuale difficoltà applicativa (non smentita), per cui l'omesso riferimento alle emissioni fuggitive "visibili" non può ascriversi a mero errore materiale ma comporta l'illegittimità della prescrizione dissonante.

Ancora con riferimento ad attività di progettazione per la cokeria, relativa alla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, sussiste il denunciato contrasto, di cui alla lettera f) del ricorso, tra il parere (pag. 826), che prescrive entro 12 mesi la progettazione ed effettuazione della "caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV", rispetto al P.M.C. (pag. 15), che estende la caratterizzazione alla componente metalli.

Con riguardo alle misurazioni e ai monitoraggi e alla frequenza dell'adempimento, si osserva che:

- circa la frequenza della misurazione del rapporto caratteristico PM10/polveri totali, su ogni camino sul quale è previsto il monitoraggio delle emissioni di polveri (lett. a) del ricorso), l'ulteriore inciso contenuto alla pag. 13 del P.M.C. ("salvo diversamente specificato nel presente documento"), rispetto al parere istruttorio (pag. 824: "dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali"), ha secondo l'Ilva l'effetto (cfr. il documento n. 49, esibito il 26/4/2012 e già citato, pag. 3) di rimandare alle frequenze di monitoraggio del PM10 di tipo mensile, trimestrale e semestrale.

Il Collegio reputa che, effettivamente, l'inciso (per la genericità del rinvio operato) non consente una più esatta puntualizzazione dell'onere stabilito;

- l'installazione sul camino E312 di un sistema di campionamento in continuo di PCDD/F (lett. d) del ricorso), posta nel P.M.C. (pag. 12), è in contrasto con il parere istruttorio (pag. 825), che si limita a sancire l'obbligo di uno studio di fattibilità;

- non sono smentite le considerazioni della ricorrente (lettere e) e h) del ricorso e doc. 49, pagg. 5 e 9), secondo cui – per il monitoraggio dei parametri "Portata, Ossigeno, Pressione, Temperatura e Vapor d'acqua", nonché per le frequenze di monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera – nelle tabelle del paragrafo 3 del P.M.C. è prevista

l'applicazione del monitoraggio in continuo, in maniera più estensiva e difforme rispetto al paragrafo 5.1 (da pag. 231 a pag. 623) del Parere istruttorio;

- infine, è evidente il contrasto (lett. g) del ricorso) tra la prescrizione dallo stesso contenuto, relativa alla durata delle emissioni visibili, come riportata a pag. 16 del P.M.C. (con l'indicazione di un limite di 30 secondi) e a pag. 827 del parere (limite di 60 secondi).

Tutte le censurate prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo vanno quindi ritenute illegittime.

6.2.2- Altre prescrizioni censurate del Piano di Monitoraggio e Controllo attengono alle risorse idriche e agli scarichi civili.

Nell'ordine, l'Ilva contesta l'obbligo di misurare le quantità e le portate delle acque in ingresso (lett. l) del ricorso), per il contrasto rilevabile nel P.M.C. rispetto al parere istruttorio.

Il Collegio constata che è effettivamente riscontrabile la denunciata contraddittorietà in più punti (circa le fonti da monitorare ed ai fini dell'efficacia degli interventi, con contatore e registratore delle portate, volti alla riduzione dei consumi idrici), poiché:

- l'acqua di mare è indicata alla pag. 95 del P.M.C. ma non nelle successive tabelle per le singole aree produttive;

- a sua volta il parere istruttorio, da un lato, si riferisce genericamente ad "ogni singola fonte di approvvigionamento" degli impianti (pagg. 920-922), salvo specificare dopo, per le attività associate alle principali, di quali fonti si tratta ("acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo e demineralizzata": pag. 922), omettendo però il riferimento all'acqua potabile;

- ad essa si riferisce invece il P.M.C. alla suddetta pag. 95 e nelle tabelle che seguono.

Ad avviso del Collegio, la contraddittorietà è rimarchevole e inficia la validità della prescrizione, posto che – come evidenziato dal gestore nel doc. 49 esibito (pag. 8) – v'è incertezza sulle modalità di attuazione dell'obbligo e se debbano essere installati sistemi di misura anche per le acque di mare e potabili, che a suo dire andrebbero esclusi dal monitoraggio.

Con riguardo agli scarichi idrici di natura industriale, si censura (lett. m) del ricorso) che nella tabella 114 del P.M.C. (pag. 111), per l'area produttiva "Laminazione a freddo, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico", v'è il riferimento ai "limiti AIA" per taluni inquinanti (solidi sospesi totali, cromo totale, ferro, idrocarburi totali, nichel e zinco), mentre il corrispondente paragrafo del parere istruttorio (9.4.9; pag. 935) non contiene



alcuna prescrizioni e, inoltre, è vuota anche la colonna della tabella 271 (pag. 703), nella parte che indica le prestazioni MTD.

Ciò sta a significare, secondo la ricorrente (cfr. pag. 3 delle note del 26/4/2012: doc. 49, cit.) che non esistono le prestazioni MTD per l'attività di cui trattasi e che, quindi, i limiti AIA indicati nel P.M.C. debbono intendersi come parametri conoscitivi (e non prescrittivi).

Indipendentemente dalla valutazione della ricorrente, la formulazione della tabella del Piano di monitoraggio e controllo, genericamente riferita ai limiti AIA che non risultano (come detto) specificati, si mostra illegittima perché priva in tal caso di una più esatta e doverosa puntualizzazione.

La Società rileva, inoltre, un contrasto (lett. n) del ricorso) tra la fissazione con cadenza giornaliera del monitoraggio (a cui consegue lo spurgo di tutti gli scarichi parziali), senza che nel parere istruttorio sia dettata la relativa prescrizione.

Si mette in rilievo che ciò contraddice l'esigenza di contenere e ridurre i consumi idrici (doc. 49, pag. 3), dovendosi effettuare lo spurgo per 4-5 ore giornaliere, in assenza di esigenze degli impianti.

Per tale aspetto (non contestato) la misura adottata si mostra eccessiva, ove per il monitoraggio degli scarichi può ritenersi sufficiente una diversa frequenza degli spurghi.

Per altra censura (lett. o) del ricorso), sussiste il rilevato contrasto tra la tabella 115 del P.M.C (pag. 112), che include tra le sostanze da monitorare, sugli scarichi di natura civile delle singole aree, anche "l'azoto totale" ed il "fosforo totale", non comprese nelle tabelle del parere istruttorio nn. 251, 252, 258, 263, 270, 273, 277, 280 e 285 ("Monitoraggio scarico Fosse Imhoff"), per le corrispondenti aree.

Infine, l'Ilva ritiene (lett. p) del ricorso) di non poter essere tenuta alla presentazione annuale della scheda di sintesi (contenente le informazioni, tra l'altro, sulla portata e sui parametri misurati), per gli scarichi civili per i quali non è previsto l'obbligo di monitoraggio delle portate, necessario per la definizione dei flussi di massa.

Il rilievo si mostra esatto, posto che la mancanza dell'obbligo di monitorare la portata deve condurre a limitare la comunicazione annuale ai soli scarichi industriali, ovvero ad eliminare le informazioni che, per gli scarichi civili, non possono essere fornite nella scheda di sintesi.

6.2.3- Ulteriori prescrizioni censurate riguardano i rifiuti e, in genere, le attività di recupero ambientale.

L'errata indicazione (censurata con la lett. q) del ricorso), di cui alle pagg. 117 e 119 del Piano di Monitoraggio e Controllo, di taluni codici e relative destinazioni (070609 -

destinazione D1; 161102 - destinazione D13), ovvero la menzione senza corrispondenza nel parere (070609), ancorché possano in ipotesi ascrivere a errori materiali, vanno considerate alla stregua di prescrizioni illegittime e di cui è necessario operare la debita correzione, per l'incertezza che possono ingenerare circa il puntuale adempimento degli obblighi posti a carico del gestore.

Per le traversine ferroviarie è fondata la censura (lett. r) del ricorso), in ordine all'obbligo di tenere "apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo" (pag. 954 del parere istruttorio), per la parte in cui il P.M.C., oltre al rispetto dei limiti temporali, discorre anche di limiti "quantitativi" (pag. 134).

In particolare, è condivisibile l'affermazione (contenuta nelle note del doc. n. 49 di parte ricorrente, pag. 4), secondo cui il gestore è tenuto ad avviare a recupero e smaltimento i rifiuti a deposito temporaneo con cadenza trimestrale, indipendentemente dal quantitativo raccolto.

Da tale considerazione (non contraddetta) discende l'inutilità di dover controllare il rispetto, mediante la contabilità, oltre che dei limiti temporali anche di quelli "quantitativi" (pag. 134 del P.M.C.); in ogni caso, la prescrizione è in contrasto con il parere istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPPC.

Sempre per le traversine ferroviarie, l'Ilva precisa (lett. s) del ricorso) che non può essere tenuta per tutte a definire il cronoprogramma di smaltimento (che dipende dal loro stato e dalle necessità di intervento sulla rete ferroviaria), il quale deve essere limitato alle traversine non in uso (cfr. doc. 49, pag. 7).

Il rilievo ha un preciso riscontro nel parere istruttorio, che per l'appunto si riferisce alle "traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento" (pag. 954).

La prescrizione generale del P.M.C. (pag. 135) pone quindi un onere maggiore non giustificato, in contrasto col parere istruttorio.

Per l'attività di recupero e messa in riserva dei rottami ferrosi, si sostiene (lett. t) del ricorso) che il P.M.C., in contrasto con il parere, omette di riferirsi al Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, che determina le condizioni a fronte delle quali i rottami di ferro ed acciaio cessano di essere considerati rifiuti.

Si aggiunge nel doc. 49 (pag. 3) che ciò può determinare problemi interpretativi in sede di applicazione dell'AIA.

La censura è condivisibile, per la paventata incertezza in astratto ipotizzabile, che potrebbe concretarsi nella (invero, da escludere) possibilità che non sia data attuazione al suindicato

Regolamento; cosicché la prescrizione del Piano di Monitoraggio e controllo, dissonante sul punto dal parere, deve essere dichiarata per tale carenza illegittima.

Ancora per l'attività di recupero ambientale, si pone in evidenza (lett. u) del ricorso) la difformità tra la tabella di cui alle pagg. 143-144 del P.M.C., riguardante le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il recupero, non rispondente alla tabella riportata alle pagg. 963 e 964 del parere istruttorio.

In effetti, dal raffronto si rileva che il P.M.C. reca l'indicazione di ulteriori materiali (rifiuti di estrazione di materiali non metalliferi; rifiuti pietrisco vagliatura calcare; terra e rocce; pietrisco tolto d'opera; rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce).

La difformità finisce con il porre a carico del gestore adempimenti ulteriori, che andavano inclusi nel parere istruttorio elaborato dalla Commissione AIA-IPPC, conseguendone l'illegittimità della censurata prescrizione del Piano di monitoraggio e controllo, per la parte ad essi relativa.

6.2.4- Da ultimo, sono sottoposte a censure (lett. v) del ricorso) le prescrizioni del P.M.C., relative all'obbligo di:

- a) monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e dei combustibili (paragrafo 2, pagina 10 P.M.C.);
- b) sorveglianza visiva e strumentale di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento, ivi comprese le aree di stoccaggio (paragrafo 2, pag. 10 P.M.C.);
- c) manutenzione periodica degli impianti di trattamento gas coke finalizzata all'individuazione di perdite e alla riparazione (LDAR) (paragrafo 3.2.4 pag. 13 e 21 P.M.C.);
- d) stima e/o misurazione di tutte le emissioni non convogliate (paragrafo 3.1 pag. 14 P.M.C.);
- e) ulteriori ed innominate prescrizioni di monitoraggio in merito all'utilizzo del carbone attivo da definirsi da parte dell'ente di controllo (paragrafo 3.3.3, pag. 30 P.M.C.);
- f) conformità alla norma UNI EN 15259 delle caratteristiche delle sezioni di prelievo (paragrafo 3.1, pag. 14 P.M.C.).

La considerazione di cui sopra può essere riproposta per i casi in cui le prescrizioni riportate, poiché inserite dal P.M.C. e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi illegittime per non essere state valutate dalla Commissione AIA-IPPC.

In conclusione, per ogni ravvisato contrasto il Collegio (ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza cautelare del 9 marzo 2012 n. 201) osserva che le divergenze si prestano a

ingenerare perplessità in ordine agli adempimenti cui l'ILVA deve attenersi, per cui deve pronunciarsi l'illegittimità del Piano di Monitoraggio e Controllo assunto nell'AIA, in tutti i censurati punti in cui si manifesta la contraddittorietà rispetto al parere istruttorio definitivo della Commissione AIA-IPPC.

7.- Il ricorso è dunque parzialmente fondato e va accolto, entro i limiti di cui in motivazione; i motivi aggiunti vanno respinti, come sopra considerato.

L'accoglimento parziale delle impugnative e la complessità delle questioni giustificano la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; respinge i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

